

STATUTO

ART.1 - DENOMINAZIONE.

E' costituita una Associazione denominata "FENICE – Associazione Culturale".

ART. 2 - DURATA.

La sua durata e' fissata fino al 31 dicembre 2050 con possibilità di essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria.

ART. 3 - SEDE.

L'associazione ha la propria sede in Verona, Via Interrato Acqua Morta n. 54.

Potrà inoltre istituire e svolgere la propria attività anche in luoghi diversi con semplice delibera dell'assemblea ordinaria.

ART. 4 - FINALITÀ' DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione è volontaria e non persegue fini di lucro politici e religiosi.

Essa ha come scopo e finalità la promozione, divulgazione, diffusione e promozione di conoscenze in materie storiche, artistiche e scientifiche da realizzarsi senza alcuna limitazione in ordine ai mezzi impiegati ed ai soggetti destinatari.

L'Associazione potrà organizzare, gestire direttamente ed in collaborazione con altri soggetti convegni, conferenze, incontri, corsi di formazione, concorsi, spettacoli, pubblicazioni, escursioni e quant'altro ritenga atto ed utile al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 5 - SOCI.

Possono essere soci dell'Associazione solo le persone fisiche

Tutti i soci sono ordinari. La qualifica di socio si acquisisce, previa presentazione di altro socio e con il versamento della quota annuale e dura fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Tesoriere;

ART. 7 - ASSEMBLEA.

L'assemblea e' ordinaria e straordinaria e rappresenta il massimo organo dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera su :

- 1) lo scioglimento anticipato dell'associazione;
- 2) la proroga del termine dell'associazione;
- 3) le modifiche al presente statuto.

L'assemblea ordinaria delibera su:

- 1] Rendiconto annuale
- 2] Cariche sociali
- 3] Indirizzo e modalità dell'attività sociale.

ART. 8 - CONVOCAZIONE

L'assemblea, sia straordinaria che ordinaria è convocata nell'ordine:

- dal presidente, in qualsiasi momento, a propria discrezione;
- dal tesoriere in caso di impedimento del presidente;

*Handwritten signature: President Emilio Luis*

-da almeno un terzo dei soci in caso di impedimento o inerzia del presidente e del tesoriere.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del rendiconto annuale e il rinnovo delle cariche sociali.

Le convocazioni e le richieste di convocazione possono essere comunicate ai soci, con almeno quindici giorni di anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno, con qualsiasi mezzo, con la sola esclusione della semplice comunicazione orale, e devono essere visibilmente affisse presso la sede sociale.

Il presidente, nel caso di convocazione su richiesta degli iscritti, deve convocare l'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, se non vi provvede l'assemblea si intende validamente convocata l'ultimo giorno del trimestre in cui scadeva il termine.

#### **ART. 9 - DIRITTO DI VOTO**

Ogni socio iscritto ed in regola con la quota annuale dell'anno in corso ha diritto ad un voto.

Non è prevista la possibilità di delega del diritto di voto.

Il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale spetta anche a coloro che erano in regola al 31 dicembre dell'anno precedente e che non hanno rinnovato l'iscrizione per l'anno in corso.

#### **ART. 10 - QUORUM E MAGGIORANZE**

L'assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto al momento dell'inizio dell'assemblea. e delibera con la maggioranza della metà più uno dei soci iscritti con diritto di voto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno un quarto più uno dei soci aventi diritto di voto al momento dell'inizio dell'assemblea. e delibera con la maggioranza della metà più uno dei soci presenti.

#### **ART. 11 - EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI.**

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario dell'assemblea, registrate presso l'Ufficio del Registro di Verona, e saranno vincolanti dal giorno della registrazione.

La registrazione sarà effettuata a cura del Tesoriere ed a spese dell'associazione.

In caso di mancata registrazione la delibera sarà vincolante decorsi trenta giorni dalla data dell'assemblea.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono immediatamente vincolanti e devono risultare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea, trascritto sul libro delle delibere a cura del tesoriere. In caso di mancata trascrizione da parte del tesoriere la delibera sarà vincolante decorsi dieci giorni dalla delibera.

#### **ART. 12 - PRESIDENTE**

Il presidente dell'associazione è il rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi, l'esecutore delle deliberazioni dell'assemblea che presiede ed ha i più ampi poteri tra cui quello di firma.

Il Presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria che approva il rendiconto annuale e dura in carica un anno con possibilità di essere rieletto.

In caso di dimissioni del presidente la carica viene assunta temporaneamente dal tesoriere che deve provvedere alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dalle dimissioni

Il presidente risponde di fronte all'assemblea dell'operato del tesoriere.

Le dimissioni del presidente, o del tesoriere, comporta il rinnovo di tutte le cariche.

#### **ART.13 - TESORIERE**

I candidati alla presidenza devono designare il nome del socio scelto quale proprio tesoriere prima dell'assemblea annuale che approva il rendiconto.

L'elezione del presidente comporta automaticamente la nomina del tesoriere designato che resta in carica per un anno.

Lo stesso socio può essere designato quale tesoriere da più candidati alla presidenza.

Il tesoriere cura l'amministrazione finanziaria e gli adempimenti formali della Associazione sotto le direttive del presidente che ne risponde di fronte all'assemblea.

Egli è il custode della cassa sociale, del libro dei soci e delle deliberazioni che deve tenere aggiornate; tiene la contabilità dell'associazione e predispone entro il 30 marzo di ogni anno la bozza di rendiconto che il Presidente proporrà per l'approvazione all'assemblea.

#### **ART.14 - PATRIMONIO**

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può compiere attività di natura commerciale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 1) quote associative:
- 2) contributi volontari da parte dei soci.
- 3) contributi da terzi non soci, enti, associazioni, movimenti e simili previa delibera dell'assemblea.
- 4) rimborsi dei soci per la partecipazione ad iniziative sociali

Le uscite dell'Associazione sono costituite da:

- 1) costi per attività istituzionale
- 2) imposte e tasse dovute per legge
- 3) contributi ad enti e associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'associazione.

#### **ART.15 - QUOTE ASSOCIATIVE**

La quota associativa viene comunicata dal presidente al momento della candidatura unitamente alla designazione del tesoriere.

La quota associativa dà diritto al voto dal giorno del versamento e fino alla fine dell'anno solare e, successivamente, in occasione dell'assemblea annuale che approva il rendiconto.

Versamenti parziali o insufficienti non attribuiscono il diritto di voto e se non completati entro l'anno non danno diritto ad alcun rimborso.

#### **ART 16 - ATTIVITA' DEI SOCI**

I soci sono liberi di svolgere qualsiasi attività, collaterale o affine a quella dell'associazione con il solo divieto di spendere il nome e l'eventuale marchio dell'Associazione, salvo espressa autorizzazione del presidente.

Tutto ciò che non è espressamente vietato o previsto dal presente statuto è lasciato alla libera scelta del socio che potrà in particolare:

- far parte di Associazioni, enti, movimenti diversi dalla presente associazione;
- svolgere attività anche in concorrenza con quella dell'associazione;
- non partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

#### ART. 17 - RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio economico coincide con l'anno solare ed il rendiconto annuale dovrà essere predisposto dal tesoriere entro il 30 marzo ed approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno.

Eventuali avanzi di gestione potranno essere riportati a nuovo, destinati a beneficenza o a promozioni culturali, secondo le indicazioni dell'assemblea, ma non potranno mai essere distribuiti tra i soci.

Gli avanzi di gestione al momento dello scioglimento dell'associazione saranno devoluti in beneficenza a persona o ente designati dall'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento.

#### ART. 18 - LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione potrà essere sciolta e messa in liquidazione:

- 1) per raggiungimento del termine statutario senza che sia intervenuta deliberazione di proroga da parte dell'assemblea straordinaria;
- 2) per delibera di scioglimento anticipato da parte dell'assemblea straordinaria.
- 3) per impossibilità di funzionamento dell'assemblea che si intende raggiunta dopo tre convocazioni consecutive a cui non faccia seguito una assemblea validamente costituita ed in grado di deliberare.
- 4) per mancato versamento delle quote associative da parte di tutti i soci;
- 5) per impossibilità di eleggere gli organi sociali ai sensi del presente statuto.

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina il liquidatore che potrà essere anche non socio.

Nei casi di scioglimento di cui ai punti 3, 4 e 5 il Presidente è investito di tutti i poteri per procedere alla liquidazione ed allo scioglimento dell'Associazione.

#### ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente regolato dal presente statuto l'associazione è regolata dalle disposizioni del Codice Civile in materia di società semplice.

Dr. Giannantonio Bresciani  
Dr. Vincenzo Tagliaboschi  
Ing. Giovanni Romano